

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 405/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 512 pfi 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Antonio Maria SEGATORI, Bernardino ALESSANDRI, Damiano FARINA, Edoardo CONTE e delle società S.S.D. A.R.L. ERETUM MONTEROTONDO C. e A.S.D. TOR LUPARA, avente ad oggetto la seguente condotta:

ANTONIO MARIA SEGATORI, Presidente e legale rappresentante della A.S.D. TOR LUPARA all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto previsto dall'art. 32, comma 2, del citato Codice di Giustizia Sportiva, dagli artt. 39, 43 e 45 delle NOIF, dal C.U. del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 S.S. 2020/2021, nonché dalle disposizioni attuative e dalle misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 vigenti *ratione temporis* - e, in particolare, dal Protocollo attuativo e dalle Indicazioni generali per la ripresa in sicurezza delle attività di base e degli allenamenti del calcio dilettantistico e giovanile del 3 giugno, 10 agosto e 17 settembre 2020 - per aver consentito o comunque non impedito che, in mancanza di tesseramento, dunque di copertura assicurativa, e senza l'adozione delle adeguate misure precauzionali e dei controlli imposti dall'emergenza pandemica, il calciatore Damiano Farina prendesse parte, dal mese di settembre alla fine del mese di gennaio 2021, agli allenamenti presso la società, anche in assenza di valida certificazione di idoneità sportiva;

BERNARDINO ALESSANDRI, tesserato quale Amministratore Unico per la S.S.D. A R.L. ERETUM MONTEROTONDO C. all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 32, comma 2 del citato Codice di Giustizia Sportiva, dagli artt. 39, 43 e 45 delle NOIF, dal punto 2.6 dal C.U. del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 S.S. 2020/2021, nonché dalle disposizioni attuative e dalle misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 vigenti *ratione temporis* - e, in particolare, dal Protocollo attuativo e dalle Indicazioni generali per la ripresa in sicurezza delle attività di base e degli allenamenti del calcio dilettantistico e giovanile del 3 giugno, 10 agosto e 17 settembre 2020- per avere consentito o comunque non impedito che, il 22 dicembre 2020, presso l'impianto di Monterotondo, si svolgesse una seduta di allenamento consistita in «una parte atletica» e in una «parte tecnico tattica» terminata «con una partita» e che, nell'occasione, venissero sottoposti a prova, in assenza delle necessarie autorizzazioni e dell'adozione delle adeguate misure precauzionali e dei controlli imposti dall'emergenza pandemica, i calciatori,

classe 2004, Damiano Farina, sprovvisto di valida certificazione d' idoneità sportiva, ed Edoardo Conte regolarmente tesserato per la A.S.D. Tor Lupara;

DAMIANO FARINA, calciatore, all'epoca dei fatti, non tesserato per alcuna Società, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto previsto dall'art. 32, comma 2 del citato Codice di Giustizia Sportiva e dagli artt. 39, 43 e 45 delle NOIF e dal punto 2.6 dal C.U. del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 S.S. 2020/2021, per aver svolto, dal mese di settembre 2020 alla fine del mese di gennaio 2021, attività di allenamento presso la società ASD TOR LUPARA, in assenza di tesseramento, dunque di copertura assicurativa, e, dal 3 dicembre 2020, di valida certificazione di idoneità sportiva nonché per avere preso parte, il 22 dicembre 2020, a una seduta di allenamento presso la S.S.D. A R.L. ERETUM MONTEROTONDO per essere sottoposto a prova;

EDOARDO CONTE, all'epoca dei fatti, calciatore tesserato per la società ASD TOR LUPARA, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto previsto dal punto 2.6 dal C.U. del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 S.S. 2020/2021, per avere preso parte il 22 dicembre 2020 a una seduta di allenamento presso la società S.S.D. A R.L. ERETUM MONTEROTONDO per essere sottoposto a prova, all'insaputa della ASD TOR LUPARA per la quale era regolarmente tesserato;

S.S.D. A.R.L. ERETUM MONTEROTONDO C., per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti interessati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

A.S.D. TOR LUPARA, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti interessati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Antonio Maria SEGATORI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. TOR LUPARA, Bernardino ALESSANDRI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società S.S.D. A.R.L. ERETUM MONTEROTONDO C., Damiano FARINA ed Edoardo CONTE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Antonio Maria SEGATORI, di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Bernardino ALESSANDRI, di 2 (due) giornate di squalifica in campionato per il Sig. Damiano FARINA, di 1 (una) giornata di squalifica per il Sig. Edoardo CONTE, di € 350,00 (trecentocinquanta/00) di ammenda per la società S.S.D. A.R.L. ERETUM MONTEROTONDO C. e di € 350,00 (trecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. TOR LUPARA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 GIUGNO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina